



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1097**

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

**O G G E T T O:**

Direttive in ordine all'interpretazione dell'articolo 36 ter 1 della legge provinciale n. 23 del 1990 in materia di contratti.

Il giorno **29 Giugno 2015** ad ore **10:10** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**UGO ROSSI**

Presenti:

**VICE PRESIDENTE**  
**ASSESSORI**

**ALESSANDRO OLIVI**  
**DONATA BORGONOVO RE**  
**CARLO DALDOSS**  
**MICHELE DALLAPICCOLA**  
**SARA FERRARI**  
**MAURO GILMOZZI**  
**TIZIANO MELLARINI**

Assiste:

**LA DIRIGENTE**

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Con l'articolo 40 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 è stato introdotto nella l.p. n. 23 del 1990 in materia di contratti, l'articolo 36 ter 1 (Organizzazione delle procedure di realizzazione di opere o di acquisti di beni e di forniture) che configura un'articolata organizzazione delle funzioni dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (A.P.A.C.) e ne esplicita i nuovi compiti anche in relazione alla normativa nazionale in materia.

Appare opportuno al riguardo operare, una ricognizione interpretativa della complessa disposizione che possa fungere da direttiva per gli operatori delle strutture provinciali, degli enti locali e delle amministrazioni aggiudicatrici della Provincia Autonoma di Trento.

A tal fine si è redatto l'allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale

Ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- dato atto di quanto indicato in premessa;
- vista la normativa in materia;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

#### d e l i b e r a

- 1) di approvare le direttive in oggetto, secondo quanto declinato nelle premesse del presente provvedimento, contenute nell'allegato A) al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che le direttive di cui al precedente punto 1) trovano diretta applicazione nell'ambito delle Strutture organizzative provinciali e degli Enti strumentali della Provincia.

LC

**DIRETTIVE PER L'APPLICAZIONE  
DELL'ARTICOLO 36 TER 1 DELLA L.P. N. 23/90**

**Art. 36 ter 1**

***Organizzazione delle procedure di realizzazione di opere o di acquisti di beni  
e forniture***

**1. Anche in relazione alle finalità dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), in caso di realizzazione di opere o di acquisti di beni e forniture, e negli altri casi previsti dalla normativa provinciale, le amministrazioni aggiudicatrici, con l'eccezione del Comune di Trento, affidano i contratti per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture d'importo pari o superiore alla soglia comunitaria avvalendosi dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (A.P.A.C.), quando l'intervento o gli acquisti sono realizzati con contributi o finanziamenti comunque denominati a carico del bilancio provinciale. Con deliberazione della Giunta Provinciale possono essere stabiliti i criteri per l'attuazione di questo comma e le eventuali deroghe all'obbligo, anche in relazione alle esigenze organizzative dell'agenzia.**

1. Le amministrazioni aggiudicatrici diverse dal Comune di Trento devono obbligatoriamente ricorrere all'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (A.P.A.C.) – quale centrale di committenza, ossia come amministrazione che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro destinati ad altre amministrazioni aggiudicatrici - per l'affidamento di contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, nei casi in cui gli interventi o gli acquisti siano realizzati con contributo/finanziamento a carico del bilancio provinciale, a prescindere dall'entità del contributo. A tal fine l'ente richiedente dovrà indicare, nella richiesta di usufruire dei servizi erogati dall'Agenzia, l'atto di concessione del contributo/finanziamento.
2. La disposizione richiama espressamente le finalità di centralizzazione delle funzioni di stazione appaltante di cui all'art. 33 del Codice dei contratti pubblici, con la conseguenza che il riferimento all'avvalimento dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (A.P.A.C.) da parte delle amministrazioni aggiudicatrici va inteso come obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere all'Agenzia per lo svolgimento delle procedure di gara.
3. Il riferimento all'affidamento di “contratti” deve intendersi riferito allo svolgimento delle procedure di gara di aggiudicazione rimanendo quindi in capo alla singola amministrazione la fase della stipulazione del contratto di appalto.

4. In conformità a quanto previsto dall'articolo 36 ter 1 comma 1 della l.p. n. 23/90 sono individuate le seguenti deroghe all'obbligo di ricorso all' Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (A.P.A.C.):

- tutte le amministrazioni aggiudicatrici, ad esclusione dei comuni diversi da Trento, possono affidare autonomamente, nel caso in cui ne ricorrano le condizioni, procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara di lavori, servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria finanziate dalla Provincia Autonoma di Trento;
- gli enti strumentali pubblici che hanno stipulato apposita convenzione con la Provincia Autonoma di Trento per l'attuazione dell'istituto dell'avvalimento di cui al comma 3 dell'articolo 36 ter1, possono gestire autonomamente le procedure di appalto di rilievo europeo fino al termine fissato nella convenzione stessa e finalizzato alla conclusione dei processi per la messa a regime di tutti gli aspetti organizzativi connessi.

5. Sono soggette alle disposizioni dell'articolo in commento le amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 3 dell'art. 39 bis della l.p. n. 3/2006.

6. Rimangono fermi gli ulteriori casi previsti dalla normativa provinciale che impongono alle amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere obbligatoriamente all'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (A.P.A.C.) ed in particolare per l'affidamento:

- delle procedure di gara d'appalto di lavori con il sistema della procedura negoziata di cui all'art. 18, comma 3 della l.p. 9/2013;
- delle procedure di gara d'appalto di lavori relativi ad interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dei conservatori di musica con il sistema della procedura negoziata di cui all'art. 33.1, comma 2 lett. d) della l.p. 26/1993.

**2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, e con l'eccezione del Comune di Trento, i comuni affidano i contratti per l'acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture ricorrendo alla centrale di committenza prevista dall'articolo 39 bis, comma 1 bis, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), o nell'ambito delle gestioni associate obbligatorie previste da quest'ultima legge. I comuni non soggetti all'obbligo di gestione associata procedono all'affidamento stipulando un'apposita convenzione con le gestioni associate o con altri comuni non appartenenti ad esse. Per i comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione. Fatti salvi gli obblighi di gestione associata previsti dalla vigente normativa provinciale, i comuni possono procedere in autonomia all'affidamento di contratti per l'acquisizione di lavori, beni e servizi il cui valore è inferiore a quello previsto per gli affidamenti diretti dalla normativa provinciale.**

1. La disposizione del comma 2 riguarda esclusivamente i comuni diversi dal Comune di Trento.
2. In attesa che la Giunta Provinciale entro il 10 novembre 2015 individui, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, gli ambiti associativi previsti dall'art. 9 bis della l.p. n. 3/2006, le amministrazioni comunali soggette all'obbligo di gestione associata che scelgono di non avvalersi dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (A.P.A.C.) per l'affidamento di contratti di acquisizione di lavori, beni e servizi, devono comunque stipulare una convenzione con altri comuni, come previsto per le amministrazioni non soggette all'obbligo di gestione associata. A seguito dell'individuazione degli ambiti associativi anche tali attività dovranno essere gestite con i comuni rientranti nell'ambito di appartenenza.
3. I comuni possono gestire in forma autonoma le procedure di gara il cui valore sia inferiore a quello previsto per gli affidamenti diretti. Rimane fermo quanto previsto al comma 6 dell'articolo 36 ter1.
4. Ai sensi degli articoli 39 comma 3 della l.p. 12/2014 e dell'art. 36 ter 1 comma 6 della L.P. 23/90, fino alla data stabilita dal provvedimento di individuazione degli ambiti previsto dall'art. 9bis comma 3 della l.p. n. 3/2006, continua ad applicarsi l'art. 8 bis comma 7bis della l.p. 27/2010 nella parte in cui consente alle Comunità di Valle di acquistare per conto dei comuni e delle gestioni associate sia sul mercato elettronico provinciale che sugli strumenti gestiti da CONSIP nei limiti e alle condizioni previste dal comma 6 dell'articolo 36 ter1.

**3. Per lo svolgimento delle funzioni previste da quest'articolo l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (A.P.A.C.) può avvalersi dei competenti uffici delle amministrazioni aggiudicatrici o di personale messo a disposizione delle medesime, nonché degli organismi provinciali rappresentativi dei comuni trentini, stipulando una convenzione ai sensi dell'articolo 16 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992). Nella programmazione dell'attività dell'Agenzia si tiene conto della disponibilità dell'amministrazione aggiudicatrice a mettere a disposizione le risorse ai sensi di questo comma.**

Si rinvia alla deliberazione di approvazione della programmazione dell'attività dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (A.P.A.C.) per la definizione dei criteri e modalità di definizione delle priorità di effettuazione delle procedure di gara rispetto alle richieste pervenute.

**4. Al fine dell'aggregazione e centralizzazione della domanda negli acquisti di beni e servizi omogenei, con deliberazione della Giunta Provinciale, da adottare entro il primo semestre di ogni anno sentito il Consiglio delle autonomie locali, sono individuate le categorie di beni e servizi a elevata standardizzabilità e i volumi, in termini di importo e quantità, al superamento dei quali l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (A.P.A.C.), quale soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 39 bis, comma 1 bis, lettera b), della legge provinciale n. 3 del 2006, definisce strategie**

**comuni di acquisto, con le modalità stabilite dal comma 5. A tale fine le amministrazioni aggiudicatrici, anche per il tramite dei loro soggetti rappresentativi, effettuano l'analisi dei loro fabbisogni, con le modalità individuate con deliberazione della Giunta Provinciale.**

L'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (A.P.A.C.) viene individuata dalla norma quale soggetto aggregatore di ultima istanza della domanda di beni e servizi delle amministrazioni aggiudicatrici con riferimento a beni e servizi ad elevata standardizzabilità individuate con deliberazione della Giunta Provinciale. A tal fine le amministrazioni aggiudicatrici individuano i propri fabbisogni e, tramite i propri rappresentanti, procedono all'aggregazione degli stessi sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta Provinciale.

**5. L'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, sulla base dei fabbisogni rilevati e dei criteri stabiliti dalla Giunta Provinciale ai sensi del comma 4, attiva procedure per la stipulazione di apposite convenzioni quadro che le amministrazioni del settore pubblico provinciale devono utilizzare, oppure propone l'espletamento di procedure di gara in forma aggregata.**

1. L'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (A.P.A.C.), alla luce dei fabbisogni rappresentati, individua, sulla base delle direttive della Giunta Provinciale, strategie comuni di acquisto sulla base dei criteri e dei quantitativi individuati con deliberazione della Giunta Provinciale, attivando apposite convenzioni quadro. In tale caso le amministrazioni aggiudicatrici si approvvigionano attraverso semplici ordini on line (negoziato elettronico). In alternativa, l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (A.P.A.C.) può prevedere l'espletamento delle procedure di gara in forma aggregata, ossia attraverso l'indizione di un'unica procedura di gara utilizzando il sistema di aggiudicazione dell'accordo quadro per l'approvvigionamento a favore di più amministrazioni.

2. Nel caso in cui la Provincia abbia attivato, in relazione ad una determinata categoria merceologica, apposta convenzione quadro, non è possibile l'acquisizione del bene sul ME-PAT anche se è presente il bando di abilitazione salvo casi eccezionali e adeguatamente motivati per cui è necessario acquistare al di fuori della convenzione.

**6. Le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, con le modalità previste con deliberazione della Giunta Provinciale, provvedono all'acquisizione di ulteriori categorie di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'Agenzia o, in mancanza di beni o servizi, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP s.p.a. o, in subordine, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di quest'articolo. Per gli enti locali rimane fermo quanto previsto in materia di spese a calcolo.**

1. Per le categorie di beni e servizi diverse da quelle individuate dalla Giunta Provinciale per le quali l'Agenzia abbia attivato apposta convenzione, se di

importo inferiore alla soglia comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici (compresi i comuni, le gestioni associate e gli enti strumentali pubblici e privati) procedono autonomamente all'acquisizione mediante RDO sul Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Trento (ME-PAT).

2. Se la categoria di beni e servizi non è disponibile sul ME-PAT, le amministrazioni aggiudicatrici (compresi i comuni e le società di sistema) procedono autonomamente all'acquisizione in CONSIP (attraverso utilizzo delle convenzioni CONSIP e, in assenza, mediante acquisti autonomi sul ME-PAT).
3. Nel caso in cui la categoria di beni e di servizi non sia neppure disponibile in CONSIP e si renda quindi necessario procedere a procedura concorrenziale, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono secondo le disposizioni del comma 2 dell'articolo 36 ter1.
4. Per gli acquisti di beni e di servizi di importo superiore alla soglia comunitaria le amministrazioni aggiudicatrici hanno l'obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni eventualmente stipulate dall'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (A.P.A.C.); in assenza di dette convenzioni le amministrazioni dovranno acquisire beni/servizi attraverso CONSIP (se la convenzione rispetta le esigenze dell'ente). In caso contrario, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono secondo le disposizioni dell'articolo 36 ter1.
5. Rimane fermo quanto previsto in materia di spese a calcolo dall'articolo 8 comma 3 bis della l.p. 27/20.

7. **La Giunta Provinciale determina annualmente i prezzi di riferimento, alle condizioni di maggior efficienza, di beni e servizi di maggior impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, diversi da quelli determinati a livello nazionale ai sensi del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; nel farlo promuove criteri di acquisto ispirati a esigenze sociali, alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche in subordine al principio di economicità. I prezzi di riferimento costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa.**

Si rimanda a successivo provvedimento in attesa che il Tavolo nazionale dei soggetti aggregatori definisca i cosiddetti prezzi di riferimento.

8. **Quest'articolo si applica dal 1° luglio 2015. Fino a tale data le amministrazioni aggiudicatrici affidano i contratti per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture secondo la normativa provinciale previgente.**

## TABELLA A - Soglie di valore degli appalti

*Soglie di valore degli appalti*

<b>Procedure ordinarie di affidamento di contratti pubblici di lavori</b>			
	<b>soglie</b>	<b>procedura</b>	<b>riferimento normativo</b>
1)	da 0 a 50.000 Euro	affidamento diretto	art. 52 co. 9 L.p. 26/93
2)	da 50.000 Euro a 500.000 Euro	cottimo fiduciario con invito a 7 imprese	art. 52 co. 1 L.p. 26/93
3)	da 500.000 Euro a 1.000.000 Euro	PROCEDURA NEGOZIATA CON INVITO A 12 IMPRESE	art. 33 co. 5 L.p. 26/93
4)	da 1.000.000 Euro a 2.000.000 Euro	PROCEDURA NEGOZIATA CON INVITO A 20 IMPRESE	art. 18 co. 3 L.p. 9/2013
5)	da 2.000.000 Euro a 5.186.000 Euro	PROCEDURA APERTA O PROCEDURA RISTRETTA	art. 30 bis e 31 L.p. 26/93
6)	da 5.186.000 Euro in poi (SOGLIA COMUNITARIA)	PROCEDURA APERTA O PROCEDURA RISTRETTA	capo X quater L.p. 26/93

Per particolari interventi sono previsti anche i seguenti istituti: concessione di lavori pubblici (art. 49 L.p. 26/93), finanza di progetto (art. 50 quater L.p. 26/93), dialogo competitivo (art. 33 bis L.p. 26/93). Il contratto d'appalto può avere ad oggetto oltre alla mera esecuzione dei lavori anche la progettazione esecutiva sulla base del progetto definitivo dell'Amministrazione (appalto integrato) o su quello presentato dall'impresa aggiudicataria (art. 30 co. 5 ter L.p. 26/93)

7)	<b>da 0 a 5.186.000 Euro</b>	PROCEDURA NEGOZIATA CON INVITO A 20 IMPRESE (10 nel caso di appalti di importo inferiore a 1.000.000 Euro) nel caso di interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dei conservatori di musica	art. 33.1 L.p. 26/93
----	------------------------------	--	----------------------

### ***Procedure ordinarie di affidamento di contratti pubblici di servizi/forniture***

	<i>soglie</i>	<i>procedura</i>	<i>riferimento normativo</i>
1)	<b>da 0 a 44.400 Euro</b>	spese in economia	art. 32 co. 3 L.p. 23/90
2)	<b>da 0 a 46.000 Euro</b>	trattativa diretta	art. 21 co. 4 L.p. 23/90
3)	<b>da 46.000 Euro a 190.300 Euro</b>	trattativa privata con invito ad almeno 3 imprese	art. 21 co. 2 lett. h L.p. 23/90
4)	<b>da 190.300 Euro fino a 207.000 Euro</b>	ASTA PUBBLICA O LICITAZIONE PRIVATA O APPALTO CONCORSO	artt. 18, 19, 20 L.p. 23/90
5)	<b>da 207.000 Euro in poi (SOGLIA COMUNITARIA)</b>	PROCEDURA APERTA O RISTRETTA	D.lgs. 163/2006